



# Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 – Data 27.09.2012

---

### **OGGETTO: Approvazione rideterminazione aliquote I.M.U. 2012.**

---

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 21,00 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

#### ASSENTI

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. CIPRIANI VALLI' - SINDACO |   |
| 2. MINARINI LUCIANO          |   |
| 3. MARTELLI GIOVANNI         |   |
| 4. FORLANI MASSIMILIANO      |   |
| 5. PIERMARINI ARIANNA        |   |
| 6. SICA FILIPPO              |   |
| 7. VASELLI VITO              |   |
| 8. CIUFFOLI SANTE NAZZARO    |   |
| 9. INNOCENTI GIANCARLO       |   |
| 10. AGOSTINI GEO             | X |
| 11. FORLANI CARLO            |   |
| 12. GUAGNELI LIVIA           |   |
| 13. CASSANO FELICINA         | X |

Risultano presenti n. 11 componenti il Consiglio.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Agostini Geo.

Presiede la Sig.a Cipriani Valli nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.

Nominati scrutatori i Sigg. Guagneli Livia, Forlani Massimiliano, Ciuffoli Sante Nazzaro..

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE

- il Segretario comunale per quanto concerne la legittimità, ai sensi dell'art.38, comma 2, lettera d) dello Statuto Comunale ha espresso parere FAVOREVOLE.

#### SOTTOSCRIZIONE PARERI DI CUI SOPRA:

Il Resp. Area Amm.va

Il Resp. Area Cont. Finanziaria

Il Segretario Comunale

F.to Rag. Mini Fabio

F.to Rag. Mancini Corrado

F.to Dott.ssa Massara Giuseppina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONDIDERATO che:

- l'art. 13 comma 12-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce che *“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”*;
- il D.M. 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2012, n. 187, ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 16 in data 12.04.2012, ad oggetto *“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “I.M.U.”. Anno 2012”*;

PRESO ATTO che con il sopra richiamato provvedimento il Consiglio Comunale ha, tra l'altro, inteso:

- determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE:  
*0,90 PER CENTO*
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
*0,50 PER CENTO*
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
*0,20 PER CENTO*

- determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del già più volte richiamato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, le aliquote nell'imposta municipale propria possono essere modificate dai Comuni, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO, altresì, che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;

CONSIDERATO che la prima rata di acconto della suddetta imposta consente di raggiungere pienamente la previsione in bilancio con le aliquote deliberate in sede di approvazione del bilancio 2012;

VISTA la informativa del responsabile dell'area contabile finanziaria nella quale viene evidenziata la necessità di reperire ulteriori risorse per garantire gli equilibri di bilancio al fine di fronteggiare le seguenti situazioni gestionali ed legate a nuove disposizioni in materia di finanza locale:

- a) onere per l'emergenza della neve del febbraio u.s. data l'assenza attuale di fondi regionali;
- b) riduzione del fondo di riequilibrio territoriale comunicato dal Ministero dell'Interno in data 3.9.2012 a fronte di un presunto maggiore gettito IMU;
- c) applicazione in bilancio di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% del titolo I e III dei residui attivi con anzianità superiore a 5 anni, ex art.6 comma 17 D.L. n.95/2012 cd."Spending review";
- d) ulteriore riduzione del fondo di riequilibrio territoriale di Euro 500 milioni di Euro ai Comuni ex art.16 comma 6 del D.L. n.95/2012, cod."Spending review";

CONSIDERATO che l'ulteriore aumento delle aliquote IMU rappresenta l'unica fonte per garantire solidità finanziaria al bilancio di previsione a seguito delle sopravvenute situazioni sopra esposte;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto:

- di rideterminare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nella seguente maniera:
  - ALIQUOTA DI BASE:  
*1,00 PER CENTO;*
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  
*0,55 PER CENTO;*
  - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  
*0,2 PER CENTO (invariata rispetto quella determinata con deliberazione C.C. n. 16/12);*
- di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del già sopra richiamato D.L. 06.12.2001 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Il Sindaco-Presidente dott.ssa Valli Cipriani, dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all'o.d.g., passa la parola all'assessore Vaselli il quale afferma che questa decisione è stata presa "con il cuore infranto ed in quanto costretti per poter chiudere in pareggio il bilancio.....se tutto dipendesse solo da noi, non vorremmo mai aumentare niente". Interviene anche il Sindaco che spiega: "Subiamo i tagli e le modifiche legislative dello Stato, che si ripercuotono sui Comuni". Successivamente, il Presidente dà la parola al rag. Mancini, che relaziona in merito ed espone le motivazioni che hanno determinato la necessità di rideterminare le aliquote IMU, tutte riferentesi a fatti sopravvenuti ed imprevedibili, tra cui le sovrastime del gettito IMU da parte dello Stato centrale, le riduzioni dei trasferimenti dal FRS ed i mancati contributi per sopperire alla passata emergenza neve. Interviene la cons. Guagneli, la quale osserva che "al fine di evitare questo aumento si doveva ben programmare in sede di bilancio di previsione, risparmiando sulle feste e sull'acquisto dei semafori, per delimitare l'isola pedonale e cos'andrà fatto per il prossimo anno, perché poi l'obiettivo diventa il pareggio di bilancio e non si può fare diversamente". Interviene il cons. Minarini: "il pareggio di bilancio è un obiettivo primario e doveroso e se l'aumento dell'IMU è l'unica via di uscita pazienza, però, potrebbe essere colta come l'occasione per mandare un segnale e dire che la gente non ha i soldi e non ci sta realisticamente e così dimostrare ai cittadini che siamo con tutti loro". Interviene il cons. Martelli: "siamo d'accordo alle rimostranze, purtroppo, però, non si ottiene niente". Interviene il cons. C.Forlani, per una riflessione sul bilancio del Comune, come da Lui espressamente definita: "nel N/s bilancio non c'è più margine per fare scelte e se non si fanno progetti importanti per intercettare finanziamenti extra non rimane alcuno spazio di manovra".

Successivamente, il Sindaco-Presidente, rilevato che non esistono altri interventi di chiarimento, pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Astenuto (n.1) Minarini; Contrari Guagneli e C. Forlani (n.2); Favorevoli gli altri consiglieri (n. 8);

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento ;

- 2) di rideterminare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nella seguente maniera:
  - ALIQUOTA DI BASE:  
*1,00 PER CENTO;*
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  
*0,55 PER CENTO;*
  - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  
*0,2 PER CENTO (invariata rispetto quella determinata con deliberazione C.C. n. 16/12);*
  
- 3) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;
  
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
  
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Altresì, stante l'urgenza di provvedere in merito all'oggetto, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese,

## D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, della deliberazione n. 39 in data 27.09.2012 salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Cipriani Valli

---

Data 19.10.2012

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1 – della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Mini Rag. Fabio

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal..... ;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).

Dalla Residenza comunale, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO